

RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI

Quesiti relativi a REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

1. si chiede se il requisito di capacità economica finanziaria consistente nell'aver eseguito almeno un contratto analogo nel triennio precedente di importo complessivamente non inferiore a 150.000 euro, sia soddisfatto con la dichiarazione di un UNICO contratto di tale importo, o se può andare bene anche dichiarare più contratti all'interno dell'arco temporale indicato sino alla concorrenza di euro 150.000.

Risposta:

SI - è soddisfatto con la dichiarazione di un unico contratto con importo non inferiore a 150.000,00 euro

NO - non è possibile dichiarare più contratti all'interno dell'arco temporale indicato sino alla concorrenza di 150.000,00

Quesiti relativi ai RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI IMPRESA

1. In relazione al bando in oggetto, in relazione alla possibilità di partecipare alla gara di appalto in un RTI di tipo verticale, si chiede a codesta amministrazione di indicare quali siano le prestazioni principali e secondarie

Risposta:

Nel raggruppamento orizzontale, le imprese raggruppate sono tutte portatrici delle medesime competenze, mentre nel raggruppamento verticale, ognuna delle imprese raggruppate porta la propria competenza.

Pertanto, la distinzione tra raggruppamenti orizzontali e raggruppamenti verticali poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara.

E' possibile quindi dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, ammetterli ad una gara) solo laddove la stazione appaltante abbia **preventivamente** individuato negli atti di gara, con chiarezza, la prestazione "prevalente" e quelle "scorporabili" ovvero quelle "principali" e quelle "secondarie". Di conseguenza, se le eventuali prestazioni "accessorie" non sono specificamente enucleate dalla Stazione appaltante, non sarà possibile da parte dei concorrenti costituire un raggruppamento verticale.

Si rammenta la decisione del TAR Liguria, Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 144 che afferma che: *"il compito di definire i requisiti di idoneità che devono essere*

posseduti dai componenti del raggruppamento è rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante". Tal potere discrezionale è stato altresì rimarcato da taluni pareri dell'ANAC (nn. 794/2017 e 608/2017).

L'appalto ha per oggetto la fornitura di dispositivi digitali e di quanto necessario per l'accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza.

La stazione appaltante data la natura altamente specialistica degli obiettivi del programma illustrato nel Capitolato Speciale di Appalto non ha quindi previsto né prestazioni scorporabili, né accessorie.

Quindi nel caso specifico della gara suddetta si specifica che:

- i raggruppamenti verticali **non sono ammissibili**;
- i raggruppamenti orizzontali **sono ammissibili**. E' ammissibile che all'interno del raggruppamento orizzontale che nell'offerta venga espressa una specificazione prettamente quantitativa del riparto della fornitura. La configurazione – come orizzontale – del raggruppamento è coerente con la disciplina di gara in quanto risponde alla prescrizione di cui all'art. 48, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016, laddove non indichi le attività che sarebbero state svolte separatamente da ciascuna delle imprese raggruppate, ma effettui una ripartizione solo percentuale della fornitura oggetto di gara. La ripartizione solo percentuale della fornitura oggetto di gara non elimina la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante secondo cui tutte le imprese possono essere chiamate a rispondere dell'esecuzione delle singole prestazioni, a prescindere dalla ripartizione interna al raggruppamento dei compiti (art. 48 co. 5 del Codice).